CRISI DI GOVERNO

CRISI PARLAMENTARE

LE CAMERE NON APPROVANO GOVERNO

VOTATA DA ALMENO 1/10 DEI PARLAMENTARI
E VOTATA A SCRUTINIO PALESE

OBBLIGO DI DIMISSIONI DEL GOVERNO IN CARICA

VIENE DISCUSSA DOPO ALMENO 3 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

PUO' ESSERE ANCHE PER UN SINGOLO MINISTRO

DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. **94** DELLA COSTITUZIONE PREVEDE LA
MOZIONE DI SFIDUCIA

CRISI EXTRAPARLAMENTA

IL PRESIDENTE SI DIMETTE CON TUTTO IL CONSIGLIO SENZA IL VOTO DI SFIDUCIA DELLE CAMERE

ROTTURA DELL'ACCORDO TRA I PARTITI

IL GOVERNO NON HA PIU' LA MAGGIORANZA POLITICA

RUOLO DEL CAPO DELLO STATO

INVITARE IL GOVERNO A TENTARE DI SUPERARE LA CRISI, SE è CRISI EXTRAPARLAMENTARE

- PREDERE ATTO DELLE DIMISSIONI
- LE ACCETTA CON RISERVA FINO A NUOVO GOVERNO
- ALTRIMENTI IL PAESE SAREBBE SENZA GOVOERNO.

IL GOVERNO USCENTE, RIMANE COMUNQUE IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO GOVERNO, ANCHE SE SOLO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA.

SOLUZIONE DELLA CRISI

IL CAPO DELLO STATO TENTA, DI FORMARE UN NUOVO GOVERNO

ALTRIMENTI:

1) SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
2) NUOVE ELEZIONI